

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-535 del 06/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta: M.P.N. S.r.l. - insediamento sito in Comune di Noceto - Via Fratelli Canvelli n.19 -Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-562 del 06/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- la classificazione acustica del Comune di Noceto;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016, successivamente prorogata;
- la delega conferita al funzionario responsabile e prorogata con atto DDG n. 96/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda presentata dalla Ditta M.P.N. S.r.l., Via Fratelli Canvelli n.19, Comune di Noceto in data 19/10/2016 al SUAP del Comune di Noceto competente, il quale ha trasmesso l'istanza con nota prot. n.20567 del 19/10/2016 (acquisita al prot. Arpae PgPr.2016.17677 del 20/10/2016) ed ha avviato il procedimento con nota prot. n.24332 del 07/12/2016 - Riferimento SUAP: 440/2016/NOC (acquisita al prot. Arpae PgPr.2016.20567 del 09/12/2016), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione a firma di tecnico abilitato in acustica;
 - **Comunicazione per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha presentato le relative Schede G1;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – commercio all'ingrosso di rottami e cascami in prevalenza ferrosi e metallici – gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero (R13)";
 - che in data 12/12/2016 è pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Noceto con nota Prot. n.24408 del 07/12/2016, acquisita al prot. PgPr.2016.20585 del 12/12/2016, la documentazione a parziale rettifica dell'istanza;
 - che in data 20/01/2017 la Ditta ha presentato ulteriore nota integrativa volontaria, acquisita al prot. Arpae PgPr.2017.1015 del 23/01/2017;
 - che in data 26/01/2017 la Ditta ha presentato ulteriore nota integrativa volontaria, acquisita al prot. n.1546 del 26/01/2017 dal SUAP e al prot. Arpae PgPr.2017.1320 del 26/01/2017 (PgPr.2017.1403 del 27/01/2017 su trasmissione del SUAP);
 - che l'istanza, così come integrata, risulta correttamente presentata;

VISTI:

- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere del SUAP competente (nota prot. n.24408 del 07/12/2016) e di Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma con nota prot. PgPr.2016.20516 del 07/12/2016:
 - a. parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da IRETI S.p.A. con nota prot. n. RTO.000095-2017-P del 03/01/2017, acquisito al prot. n. Pg.Pr.2017.00091 del 03/01/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - b. la relazione tecnica (parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza) trasmessa da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 04/01/2017 prot. Pg.Pr.2017.000203, relativo alle matrici: scarichi idrici, rumore, emissioni in atmosfera e rifiuti, allegato alla presente per costituirne parte integrante;
 - c. parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Noceto in data 17/01/2017 prot. n.440, acquisito al prot. Pg.Pr.2017.000733 del 17/01/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- d. la relazione tecnica (parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza) aggiornata sulla base delle integrazioni volontarie presentate dalla Ditta, trasmessa da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 01/02/2017 prot. Pg.Pr.2017.0001728 del 01/02/2017, relativo alle matrici: scarichi idrici, rumore, emissioni in atmosfera e rifiuti, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice rifiuti:

- le tipologie 5.6, 5.16 e 5.19 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i. Allegato I, Suballegato I fra le provenienze dei rifiuti ammessi comprendono esplicitamente rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014 (RAEE), rifiuti che la Ditta, con nota pervenuta alla scrivente Arpae SAC Parma in data 12/12/2016, ha chiesto di stralciare dalla propria istanza di AUA, Arpae Sezione Provinciale e SAC di Parma non ha incluso tali tipologie;
- le tipologie 5.1, 5.2 e 5.8 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i. Allegato I, Suballegato I fra le provenienze dei rifiuti ammessi comprendono anche rifiuti provenienti da veicoli fuori uso e che la Ditta con nota pervenuta in data 23/01/2017 ha chiesto di stralciare dalla propria istanza di AUA i rifiuti di veicoli fuori uso (VFU) così come indicato dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.; considerato, tuttavia, che le tipologie sopra elencate, fra i codici CER di rifiuti richiesti, potenzialmente ammettono anche rifiuti non necessariamente riconducibili agli ambiti di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. (V.F.U.), Arpae ha ritenuto di autorizzare con l'adozione del presente atto di AUA, le tipologie sopra menzionate, escludendo la possibilità di svolgere l'attività di recupero rifiuti rientrante nel citato Decreto 209/2003 e s.m.i. (V.F.U.);

in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria, è emerso, per la matrice emissioni in atmosfera, che la ditta ha fornito specifiche dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà nelle quali, in particolare, è riportato che *"...le uniche emissioni in atmosfera presenti in Azienda sono riconducibili all'elenco degli impianti e delle attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua impianti e attività in deroga di cui all'Articolo 272 comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i...."* e che *"... con riferimento ad alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (in particolare: Tipologia 6.2 – Tipologia 9.1) che possono essere contraddistinte al loro interno da rifiuti aventi stato fisico sia "solido non pulverulento" che "solido pulverulento", che tutte le fasi di gestione dei rifiuti aventi stato fisico "solido pulverulento" (trasporto, movimentazione in ingresso all'impianto, deposito negli specifici settori aziendali adibiti a messa in riserva, movimentazione in uscita dall'impianto) sono svolte mediante idonei contenitori atti al loro stoccaggio (sacconi omologati tipo "big bag", fusti metallici con coperchio di chiusura, ecc.), al fine di evitare l'eventuale formazione di emissioni diffuse in atmosfera..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

SI ADOTTA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "M.P.N. S.r.l." - con legale rappresentante e gestore il Sig. Nicola Verrascina, con sede legale e stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Fratelli Canvelli n.19, C.A.P. 43015 Codice Fiscale e P.IVA 02302760349, relativamente all'esercizio dell'attività di "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – commercio all'ingrosso di rottami e cascami in prevalenza ferrosi e metallici – gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero (R13)", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;**
- **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene rilasciata l'Iscrizione alla posizione n° 246 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Noceto in data 17/01/2017 prot. n. 440 (Allegato 2) e nel parere rilasciato dal IRETI SpA in data 03/01/2017 prot. RT000095-2017-P (Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per la Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;

1. per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologie D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	Codici CER	Attività di recupero	Quantitativi annui (t/a)	Capacità istantanea (R13)
1.1	150101 - 150105 - 150106 - 200101	R13	50	4 t – 8 mc
2.1	101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	R13	50	2 t – 8 mc
3.1	100210 – 100299 ⁽¹⁾ - 120101 - 120102 – 120199 ⁽¹⁾ - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 – 200140 ⁽¹⁾ (limitatamente ai cascami da lavorazione)	R13	10.000	50 t – 105 mc
3.2	100899 ⁽¹⁾ - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 ⁽¹⁾ - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 – 200140 ⁽¹⁾ (limitatamente ai cascami da lavorazione)	R13	5.000	25 t – 50 mc
3.3	150104 - 150105 - 150106 - 191203	R13	300	10 t – 28 mc
3.5	150104 - 200140	R13	400	8 t – 28 mc
5.1	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13	2.000	15 t – 30 mc
5.2	160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13	100	10 t – 30 mc
5.7	160216 - 170402 - 170411	R13	50	2 t – 8 mc
5.8	160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	R13	150	2 t – 8 mc
5.9	160216 - 170411	R13	50	2 t – 8 mc
5.14	100210 - 120101 - 120102 - 120103	R13	100	3 t – 14 mc
6.2	070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	R13	50	1 t – 8 mc
6.5	070213 - 120105 - 160119	R13	50	1 t – 8 mc
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13	100	25 t – 15 mc
7.10	120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120117 - 120121	R13	50	5 t – 15 mc
7.29	170604	R13	20	2 t – 15 mc
9.1	030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	7 t – 14 mc

per una potenzialità complessiva annuale di messa in riserva (**R13**) pari a: **18.750 ton**,
e una capacità istantanea pari a: **174 t - 400 mc**;

2. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nell'istanza di AUA – Scheda G1 e Relazione Tecnica, nelle sue successive integrazioni e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
3. all'ottemperanza di quanto prescritto nei rispettivi pareri degli Enti competenti; in particolare si richiamano le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale PgPr.2017.0001728 del 01/02/2017 (Allegato 3):

- 3.1. “qualora siano conferiti alla ditta rifiuti solidi urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinatario, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani conferiti e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in una planimetria da inoltrare alla SAC di Arpae entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto di AUA”;
- 3.2. “non è prevista l'attività di R12, ossia scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; pertanto i rifiuti conferiti dovranno essere avviati presso impianti terzi con il medesimo codice CER con il quale sono stati presi in carico”;
- 3.3. non può essere effettuata attività di autodemolizione disciplinata dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
4. all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1. per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente autorizzazione ed oggetto dell'attività di gestione è accordata la sola messa in riserva R13, pertanto i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - 4.2. per tutti i rifiuti soggetti alla sola attività di messa in riserva (R13) tale fase di recupero potrà durare per un periodo massimo di un anno dalla loro ricezione, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; dopodiché dovranno necessariamente essere avviati a recupero presso impianti di terzi autorizzati, come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - 4.3. per quanto riguarda le tipologie 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.2 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto D.Lgs. 49/2014 (RAEE);
 - 4.4. per quanto riguarda le tipologie 5.1, 5.2 e 5.8 potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. (Veicoli Fuori Uso);
 - 4.5. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce “peso da verificarsi a destino”, la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
 - 4.6. come previsto dall' art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è ammesso il ritiro di rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per

- quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno;
- 4.7. la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo Formulario di Identificazione Rifiuti, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale;
 - 4.8. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
 - 4.9. sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
 - 4.10. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione.
 - 4.11. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
 - 4.12. ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
 - 4.13. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
 - 4.14. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC di Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
 - 4.15. il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
 - 4.16. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
 - 4.17. tutti i rifiuti prodotti presso l'impianto quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
 - 4.18. sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura
 - 4.19. i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta;

- 4.20. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata ad Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;
- 4.21. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

per la Dichiarazione sull'impatto acustico

la Ditta dovrà comunque garantire il rispetto di quanto previsto nella relazione acustica presentata e dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del Comune di Noceto al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Noceto in data 17/01/2017 prot. n. 440 (Allegato 3);

SI STABILISCE inoltre che la Ditta dovrà rispettare la seguente prescrizione:

- considerato che è prevista la movimentazione di rifiuti lignei polverulenti (segatura) occorre, onde evitare la formazione di emissioni diffuse che, **durante le fasi di carico e scarico di detta tipologia di rifiuti, la materia prima dovrà essere ivi conferita, messa in riserva e avviata ad impianti di recupero terzi sempre contenuta in sacchi o fusti o cassoni completamente chiusi senza alcuna operazione di movimentazione e riconfezionamento presso la sede aziendale onde scongiurare qualsiasi formazione di emissioni diffuse di natura polverulenta;**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Noceto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, rifiuti ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Noceto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Noceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Noceto e IRETI SpA.

ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Noceto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Sinadoc: 33712/2016

IL DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.